DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 9 aprile 1986

recante approvazione di una modifica al programma regionale per l'Irlanda del Nord, conformemente al regolamento (CEE) n. 355/77 del Consiglio

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(86/173/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 355/77 del Consiglio, del 15 febbraio 1977, relativo ad un'azione comune per il miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli e dei prodotti della pesca [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1247/85 [2], in particolare l'articolo 5,

considerando che il 3 maggio 1985 il governo del Regno Unito ha presentato una modifica al programma regionale per l'Irlanda del Nord, approvato con la decisione 80/174/CEE della Commissione [3], e che il 20 agosto, il 2 settembre e il 23 ottobre 1985 ha fornito informazioni supplementari ;

considerando che detta modifica riguarda la prosecuzione dell'ammodernamento, della razionalizzazione, dell'ampliamento degli impianti di commercializzazione, di trasformazione, di magazzinaggio per :

— carni bovine, ovine e suine,

— uova e pollame,

— sottoprodotti,

— latte e prodotti lattiero-caseari,

— depositi frigoriferi,

— cereali e foraggi,

— prodotti dell'orticoltura e della floricoltura,

— patate,

— sementi,

— lino,

al fine di continuare il perfezionamento delle tecniche di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti trasformati e commercializzatti e di accrescere al massimo, in tal modo, il valore aggiunto dei prodotti di base ; che ciò costituisce un programma, ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 355/77 ;

considerando che per il latte ed i prodotti lattiero-caseari l'approvazione non tiene conto della parte concernente l'utilizzazione del latte di vacca ;

considerando che se i progetti relativi ai cereali e ai foraggi possono usufruire dell'aiuto comunitario nel quadro del regolamento (CEE) n. 1943/81 del Consiglio [4], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2001/85 [5], l'approvazione della modifica non riguarda detti progetti, conformemente al regolamento (CEE) n. 355/77 ;

considerando che, per i progetti intesi all'aumento della capacità di trasformazione per i prodotti ortofrutticoli, l'approvazione della modifica riguarderà soltanto i progetti concernenti anzitutto la trasformazione di prodotti di base originari dell'Irlanda del Nord ;

considerando che i veicoli per la consegna o la distribuzione dei prodotti finali non possono usufruire del finanziamento comunitario come pure gli impianti a livello di vendita al dettaglio ;

considerando che per i depositi frigoriferi l'approvazione della modifica riguarda soltanto la parte connessa con gli impianti di trasformazione e di commercializzazione e che detti depositi non possono essere destinati al magazzinaggio di prodotti all'intervento ;

considerando che la modifica proposta fornisce in misure sufficiente le informazioni di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 355/77 (esclusi i prodotti non compresi nell'allegato II, per i quali per il momento non è possibile adottare alcuna decisione), che dimostrano che gli obiettivi di cui all'articolo 1 di detto regolamento possono essere raggiunti nei settori summenzionati ; che il periodo previsto per la realizzazione del programma non supera il periodo di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera g), del regolamento stesso ;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente delle strutture agricole,

(1) GU n. L 51 del 23. 2. 1977, pag. 1.
(2) GU n. L 130 del 16. 5. 1985, pag. 1.
(3) GU n. L 36 del 13. 2. 1980, pag. 32.
(4) GU n. L 197 del 20. 7. 1981, pag. 23.
(5) GU n. L 188 del 20. 7. 1985, pag. 11.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La modifica al programma regionale per l'Irlanda del Nord, presentata dal governo del Regno Unito il 3 maggio 1985, conformemente al regolamento (CEE) n. 355/77, in merito alla quale sono state fornite informazioni supplementari il 20 agosto, il 2 settembre e il 23 ottobre 1985, è approvata, fatte salve le riserve di cui sopra.

Articolo 2

Il Regno Unito è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 9 aprile 1986.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente